

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**DEL LAZIO - ROMA**  
**RICORSO**

| Cognome                | Nome                     | Codice Fiscale   | Data di nascita | Luogo di nascita      |
|------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| Alberio                | Antonino Maria Quintilio | LBRNNN93E28C351X | 28/05/1993      | Catania               |
| Arba                   | Laura                    | RBALRA92D55B354V | 15/04/1992      | Cagliari              |
| Bonelli                | Giuliana                 | BNLGLN94H55E573B | 15/06/1994      | Licata                |
| Carreras               | Annamaria                | CRRNMR94A63F839J | 23/01/1994      | Napoli                |
| Cordova                | Giada                    | CRDGD194C50C351W | 10/03/1994      | Catania               |
| Coviello               | Francesco Elios          | CVLFNC94A12A662L | 12/01/1994      | Bari                  |
| Criscuolo              | Francesco                | CRSFNC96E18F839J | 18/05/1996      | Napoli                |
| Degli Esposti Pallotti | Fabio                    | DGLFBA93P11I496N | 11/09/1993      | Scandiano             |
| Di Martino             | Antimo                   | DMRNTM86H09F839V | 09/06/1986      | Napoli                |
| Ferrari                | Stefano                  | FRRSFN92D28D938X | 28/04/1992      | Gattinara             |
| Ferraro                | Antonio                  | FRRNTN87L28B963I | 28/07/1987      | Caserta               |
| Giuzio                 | Federica                 | GZIFRC84R47G942G | 07/10/1984      | POTENZA               |
| Goffredo               | Claudia Lucia            | GFFCDL96S62H096F | 22/11/1996      | Putignano             |
| Lomba de Sousa         | Margarida                | LMBMGR96B50Z128J | 10/02/1996      | Porto, Portogallo     |
| Marchetti              | Paolo                    | MRCPLA93T25I496X | 25/12/1993      | Scandiano             |
| Moretti                | Gianfranco Davide        | MRTGFR88A18F839Z | 18/01/1988      | Napoli                |
| Narducci               | Marialuigia              | NRDMLG95A56D643M | 16/01/1995      | Foggia                |
| Oggionni               | Gianluigi Marco Aldo     | GGNGLG88A09F205Z | 09/01/1988      | Milano                |
| Palma                  | Claudio                  | PLMCLD94C29B963Z | 29/03/1994      | Caserta               |
| Pannarale              | Carla                    | PNNCRL97C68A662L | 28/03/1997      | Bari                  |
| Regalbuto              | Corrado                  | RGLCRD88L22L682E | 22/07/1988      | Varese                |
| Rendina                | Michele                  | RNDMHL95B26H926A | 26/02/1995      | San Giovanni Rotondo  |
| Rinaldi                | Caterina Michela         | RNLCRN82R51L109K | 11/10/1982      | Terlizzi              |
| Semborowski            | Luca                     | SMBLCU95S09H612R | 09/11/1995      | Rovereto              |
| Sportelli              | Morgana                  | SPRMGN94L64A048N | 24/07/1994      | Acquaviva Delle Fonti |

tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Andrea Santini (C.F. SNTNDR79M16A390X) congiuntamente e disgiuntamente all' Avv. Gilberto Gagliardi (C.F. GGLGBR89D05A390J), i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: [avvocatosantini@pec.it](mailto:avvocatosantini@pec.it) e fax: 05751820125, con domicilio digitale eletto presso le pec dei nominati difensori, come da mandato rilasciato su documento informatico separato, da intendersi apposto in calce al presente atto, e domicilio fisico presso lo studio in Arezzo alla Via G. Monaco n. 65;

contro

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (C.F. e P. IVA 80188230587) in persona del Presidente del Consiglio pro tempore

il **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F. e P.IVA 80185250588) in persona del Ministro pro-tempore

domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 ROMA

**NARDI TETAJ** Codice Fiscale TTJNRD87E16Z100Z Data di nascita 16/05/1987 Luogo di nascita ALBANIA Domicilio VIA COMO 45 00161 ROMA Indirizzo PEC [nardi.tetaj@omceoromapec.it](mailto:nardi.tetaj@omceoromapec.it)

**YAROSLAVA LONGHITANO** Codice Fiscale LNGYSL89M59Z138Q Data di nascita 19/08/1989 Luogo di nascita

UCRAINA Domicilio CSO SVIZZERA 9 10143 TORINO TO Indirizzo PEC [yaroslava.longhitano@to.omceo.it](mailto:yaroslava.longhitano@to.omceo.it)  
**CHRISTIAN ZANZA** Codice Fiscale ZNZCRS82H30H501T Data di nascita 30/06/1982 Luogo di nascita ROMA Domicilio CSO SVIZZERA 9 10143 TORINO TO Indirizzo PEC [christian.zanza@omceoromapec.it](mailto:christian.zanza@omceoromapec.it)  
**RAFFAELLA NAPOLI** Codice Fiscale NPLRFL93C51G273J Data di nascita 11/03/1993 Luogo di nascita PALERMO Domicilio VIA ROSARIO DA PARTANNA 22, PALERMO Indirizzo PEC [raffaella.napoli11@pec.it](mailto:raffaella.napoli11@pec.it)  
**PIERLUIGI SANGUIGNI** Codice Fiscale SNGPLG91R27E472J Data di nascita 27/10/1991 Luogo di nascita Latina Domicilio VIA CARLO ALBERTO 95, SABAUDIA Indirizzo PEC [pierluigi.sanguigni@pec.it](mailto:pierluigi.sanguigni@pec.it)

per l'annullamento

previa concessione di idonea misura cautelare

- del Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca 3 agosto 2023, prot. n. 1256, di approvazione della graduatoria unica nazionale di merito del concorso nazionale 2022-2023 risultante all'esito del bando di SSM 2022/2023 (DD n. 645 del 15-05-2023).
- di provvedimenti di ignoti estremi che l'hanno aggiornata rettificando in data 28/10/23 il punteggio di alcuni candidati;
- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti ai ricorrenti.

nonché per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti di vedersi attribuire la miglior posizione in graduatoria per cui è causa per cui è causa, e la conseguente condanna dell'Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tale pretesa.

**FATTO**

**1.** I ricorrenti sono tutti laureati in medicina e chirurgia che si sono tutti iscritti al concorso per titoli ed esami di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2022/2023 di cui al Decreto Direttoriale n. 645 del 15/05/23 del Ministero dell'Università e della Ricerca (doc. 1) e collocati in posizione utile nella conseguente graduatoria.

**3.** Il concorso si articola in una prova scritta con quesiti 140 a risposta multipla, ciascuno dei quali con cinque possibili risposte, all'esito della quale a ciascun candidato verranno riconosciuti sino a 140 punti (1 per ogni risposta corretta; - 0,25 per ogni risposta sbagliata; 0 per ogni risposta non data)

**4.** A tale punteggio si vanno ad aggiungere fino a 7 ulteriori punti per i titoli accademici del candidato ex art. 7 comma 2 del Decreto Direttoriale n. 645 del 15/05/23 del Ministero dell'Università e della Ricerca così suddivisi

*"Il punteggio relativo ai titoli si compone di :*

*a) Voto di laurea - Punteggio massimo 2 punti*

| <b><i>Voto di laurea</i></b> | <b><i>Punteggio</i></b> |
|------------------------------|-------------------------|
| <i>110 e lode</i>            | <i>2 punti</i>          |
| <i>110</i>                   | <i>1,5 punti</i>        |
| <i>da 108 a 109</i>          | <i>1 punto</i>          |
| <i>da 105 a 107</i>          | <i>0,5 punti</i>        |

*b) Curriculum - media ponderata complessiva dei voti degli esami sostenuti (corrispondente per i laureati ante D.M. n. 509/99 alla media aritmetica). Punteggio massimo 3 punti :*

| <b><i>Media dei voti degli esami sostenuti</i></b> | <b><i>Punteggio</i></b> |
|--|-------------------------|
| <i>Superiore o uguale a 29,5 punti</i>             | <i>3 punti</i>          |
| <i>Superiore o uguale a 29 punti</i>               | <i>2,5 punti</i>        |
| <i>Superiore o uguale a 28,5 punti</i>             | <i>2 punti</i>          |
| <i>Superiore o uguale a 28 punti</i>               | <i>1,5 punti</i>        |
| <i>Superiore o uguale a 27,5 punti</i>             | <i>1 punto</i>          |
| <i>Superiore o uguale a 27 punti</i>               | <i>0,5 punti</i>        |

*c) Altri titoli - massimo 2 punti. Tale punteggio è attribuito sulla base dei seguenti criteri : - 0,5 punto per la tesi di carattere sperimentale debitamente documentato secondo quanto specificato all'art. 5, comma 5; - 1,5 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina di ambito medico-sanitario debitamente documentato secondo quanto specificato all'art. 5, comma 5."*

L'art. 19, comma 5, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.178 del 16.07.2020 - Suppl. Ordinario n. 24 ha previsto che *"Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130 [concorso di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria], i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto [punteggio per titoli] non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti già in possesso di diploma di specializzazione, né ai concorrenti già titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. »* ed il Decreto Direttoriale n. 645 del 15/05/23 del Ministero dell'Università e della Ricerca, recante l'indizione, per l'anno accademico 2022/2023, del concorso per titoli ed esami di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ha recepito detta previsione;

5. In esito alla prova è stata stilata una graduatoria di merito unica nazionale (doc. 2) secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito dato dalla somma del punteggio dei titoli e della prova, approvata con il Decreto Direttoriale n. 1256 del 3/08/23 del Ministero dell'Università e della Ricerca .

6. E' successivamente emerso che i candidati

Tetaj Nardi collocato in posizione 1781

Longhitano Yaroslava collocata in posizione 2399

Zanza Christian collocato in posizione 7126

Napoli Raffaella collocata in posizione 10273

hanno chiesto e ottenuto in graduatoria il riconoscimento dei punteggi ex art. 7 comma 2 del Decreto Direttoriale n. 645 del 15/05/23 del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui al precedente punto 4. pur non avendone diritto in quanto già titolari di formazione specialistica o diploma MMG (doc. 3).

In forza di tale erroneo ed indebito punteggio hanno potuto accedere alla scelta delle specializzazioni in maniera prioritaria rispetto a candidati più meritevoli, che hanno vista compressa la loro possibilità di scelta

7. In esito a controlli successivi alla scelta delle specializzazioni la graduatoria è stata dunque aggiornata in data 28/10/23 con l'azzeramento del punteggio relativo ai titoli di studio dei sopradetti candidati tramite provvedimenti di ignoti estremi

8. La graduatoria aggiornata all'esito delle sopradette variazioni, è grandemente lesiva per i ricorrenti, che, trovandosi tutti in posizione peggiore alla 1781 attribuita a Tetaj Nardi e comunque anche alla posizione di altri esclusi, aspirano ad esser collocati in graduatoria per l'ammissione alle scuole di specializzazione medica, vedendosi riconosciuto un punteggio ed una collocazione che garantisca loro la più ampia scelta possibile in termini di specializzazioni ed è inoltre illegittima per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

**Violazione e/o falsa applicazione art. 4 DD n. 645 del 15-05-2023;**

**Violazione e/o falsa applicazione art. 75 DPR 445/2000;**

**Violazione art. 97 Costituzione;**

**Violazione e/o falsa applicazione art. 36 del d.lgs. n. 368/1999 di recepimento della Direttiva 93/16/CEE;**

**Violazione e/o falsa applicazione art. 19, comma 5, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76;**

**Violazione e/o falsa applicazione Decreto del MIUR n. 130 del 10 agosto 2017;**

**Eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di motivazione; illogicità e contraddittorietà manifeste; disparità di trattamento; manifesta ingiustizia.**

**Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 1, 2, 3, 10, 10, 11, 33, 34, 35 e 117 della Costituzione.**

1. L'art. 19, comma 5, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 ha introdotto la previsione che che *“Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti già in possesso di diploma di specializzazione, né ai concorrenti già titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.”*

2. Tale normativa è stata de facto pienamente recepita nel testo dell'art. 7 comma 2 del Decreto Direttoriale n. 645 del 15/05/23 del Ministero dell'Università e della Ricerca, recante l'indizione, per l'anno accademico 2022/2023, del concorso per titoli ed esami di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede *“Il punteggio relativo ai titoli si compone di:*

*a) Voto di laurea - Punteggio massimo 2 punti [...]*

*b) Curriculum - media ponderata complessiva dei voti degli esami sostenuti (corrispondente per i laureati ante D.M. n. 509/99 alla media aritmetica). Punteggio massimo 3 punti [...]*

*c) Altri titoli - massimo 2 punti. [...]*

*In applicazione dell'art. 19, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, i punteggi di cui al presente comma 2 non possono essere attribuiti ai candidati che alla data di presentazione della domanda si trovino in una delle seguenti condizioni:*

*- già in possesso di un diploma di scuola di specializzazione universitaria di area sanitaria;*

*- già in possesso di diploma di formazione specifica per medico di medicina generale;*

*- già titolari di un contratto di formazione medica;*

*- dipendente medico chirurgo di strutture del Servizio sanitario nazionale o di strutture private con esso accreditate.”*

3. L'art. 9 del Decreto Direttoriale n. 645 del 15/05/23 del Ministero dell'Università e della Ricerca, recante l'indizione, per l'anno accademico 2022/2023, del concorso per titoli ed esami di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria prevede che la graduatoria risultante dalla somma dei risultato del test e del punteggio curricolare, consenta ai candidati di scegliere la scuola di specializzazione e la sede della stessa in rapporto alla loro posizione in graduatoria e alle scelte operate da chi li precede in graduatoria, l'ordine delle preferenze di tipologia e di sede da essi stessi indicato. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è stato assegnato alla sua prima preferenza disponibile, cioè alla sua migliore scelta possibile in ragione della posizione che ricopre in graduatoria, dell'ordine delle scelte che ha preventivamente effettuato durante la fase di scelta e della posizione e delle scelte dei candidati che lo precedono in graduatoria. E' dunque evidente che più alto è stato il punteggio conseguito e maggiore è stata la possibilità del candidato di essere stato assegnato ad una scuola di specializzazione aderente per materia alle proprie inclinazioni e prossima alla propria collocazione geografica.

Non vi è poi chi non veda come l'attribuzione del punteggio ex art. 7 comma 2 del Decreto Direttoriale n. 645 del 15/05/23 del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui al precedente punto 4 abbia un impatto assolutamente rilevante sull'effettiva collocazione in graduatoria del candidato in quanto:

- tale punteggio ammonta al 5% del punteggio utilmente valutabile

- nell'approvata graduatoria, su una platea di 14036 candidati, un punto di differenza nel punteggio globale può determinare lo scorrimento anche di 500 posizioni in graduatoria;

E' di palese evidenza che tale iniqua modalità di computo ha avvantaggiato i sopradetti soggetti, cui è stato riservato un vantaggio di scelte migliori di quelle che naturalmente gli sarebbero spettate.

3. Ma vi è di più, tale erronea attribuzione di punteggio ha non solo danneggiato, ma reso del tutto inattendibile la graduatoria per tutti i soggetti collocati in posizione peggiore a quello erroneamente valutato.

Il soggetto che si avvalga di una scelta, rende indisponibile il posto operato per tutti i candidati che gli succedono in graduatoria e così a cascata.

4. Con nota del 21/11/2023 il MUR (doc. 4) precisava quanto segue:

*“I candidati Tetaj Nardi, Longhitano Yaroslava, Zanza Christian e Napoli Raffaella, in seguito agli ordinari accertamenti e verifiche effettuati come da routine nell’ambito della procedura concorsuale, sono risultati privi dei presupposti necessari per ottenere, ai sensi del bando di concorso, il computo dei punteggi relativi ai titoli di studio.*

*I predetti candidati, infatti, risultavano appartenenti alle categorie normativamente previste dall’art. 7 comma 2 lettera c) del bando di concorso.*

*Di conseguenza la situazione di questi quattro candidati è stata aggiornata essendo essi automaticamente decaduti, in applicazione dell’artt. 75 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445, dal beneficio che avevano inizialmente ottenuto e che invece non spettava loro : cioè il punteggio relativo ai titoli di studio.*

*Ad ognuno di essi dunque è stato immediatamente azzerato il punteggio relativo ai titoli di studio, dandone esplicita evidenza nella graduatoria nazionale (si veda come sopra All. 2).*

*All’esito di questo aggiornamento sono state finalizzate le assegnazioni delle scuole nei confronti di tutti i candidati presenti in graduatoria, comprese le assegnazioni dei posti nei confronti dei su citati quattro candidati, che sono state correttamente effettuate proprio sulla base del punteggio realmente spettante a ciascuno di essi, tenuto conto dell’ordine delle scelte opzionate da tutti i partecipanti.*

*I suddetti quattro candidati di cui sopra sono stati quindi assegnati sulla base del punteggio spettante conseguentemente all’azzeramento del punteggio dei titoli, e tenendo conto chiaramente , come previsto dal bando, della situazione e delle scelte di tutti coloro che li precedevano in graduatoria.”*

Pertanto i candidati resisi colpevoli di false attestazioni, non sono neppure stati espulsi, ma sic et simpliciter ricollocati in graduatoria in posizione peggiore con il punteggio naturale del test decurtato dei punti curriculum che gli stessi si erano illegittimamente autoattribuiti.

**5. L’art. 4 DD n. 645 del 15-05-2023 prevede che:**

*“6. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. 7. Ogni università può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per: a. difetto dei requisiti prescritti; b. dichiarazioni non veritiere in merito ai titoli di studio posseduti e a tutte le informazioni che incidono sulla determinazione del punteggio.”*

Il bando concorsuale individua nell’Università che andrà a gestire il corso di specializzazione prescelto dal singolo concorrente, l’organo deputato alla verifica delle “*dichiarazioni non veritiere in merito ai titoli di studio posseduti e a tutte le informazioni che incidono sulla determinazione del punteggio.*” Prevedendo per tale ipotesi la sanzione espressa dell’ “*esclusione*” dal corso di specializzazione, da comminarsi da parte dell’università stessa.

Pertanto l’art. 5 DD n. 645 del 15-05-2023, in merito ai requisiti per l’attribuzione dei punti CV prevede:

- al comma 2 “*Tali informazioni/ aggiornamenti sono autocertificati e resi dai candidati ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000. Il Ministero si riserva, in ogni fase della procedura, la facoltà di accertare la veridicità delle citate dichiarazioni ai sensi della normativa vigente in materia e di adottare i conseguenti provvedimenti.*”

- al comma 8 “*Le informazioni richieste ai candidati ai fini del presente bando sono autocertificate e rese ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000. Le Amministrazioni coinvolte dalla presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà resi dai candidati, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 DPR 445/2000) e l’esposizione del dichiarante all’azione di risarcimento del danno da parte dei contro interessati, si procederà all’annullamento dell’eventuale immatricolazione alla Scuola, al recupero di eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati.*

**6. E’ dunque palesemente illegittimo e contraddittorio il provvedimento di ignoti estremi con cui il MUR in data 28/10/23 a fronte delle accertate mendaci dichiarazioni non irroga la sanzione dell’ “*esclusione*” espressamente prevista in Bando, ma si limita a decurtare al candidato il maggior punteggio ottenuto tramite dichiarazioni mendaci.**

Si crea dunque un doppio binario in cui il titolare della potestà di verifica (MUR) delega la stessa ad un altro Ente (Università) imponendo una sanzione tipizzata per la violazione (l'esclusione) che esso stesso poi non applica arbitrariamente, quando si trova a verificare appunto la medesima violazione predetta.

Si viene a creare una disparità di trattamento illegittima ed irragionevole da cui discende una logia di "doppio binario" a fronte della quale la medesima condotta (dichiarazioni mendaci) riceve un trattamento più severo (esclusione dalla specializzazione) se accertata dall'università, ovvero più mite (decurtazione del punteggio) se accertata dal MUR, che peraltro obbliga le Università, nel delegare il potere di controllo, ad irrogare esclusivamente la sanzione dell'esclusione dalla specializzazione.

Per giustificare tale impostazione non può certo invocarsi come vorrebbe il MUR quella parte della giurisprudenza che sostiene, in applicazione dell'art. 75 DPR 455/2000, a fronte della dichiarazione mendace *"alla stessa conseguirebbe l'eliminazione di ogni effetto derivante dal titolo falsamente attestato (quindi l'azzeramento del punteggio per il titolo in questione), non anche l'esclusione o la decadenza dalla procedura"* e ciò per un triplice ordine di motivi:

- a) La giurisprudenza prevalente e meglio motivata ravvisa nelle false dichiarazioni una causa di esclusione tout court dalla procedura concorsuale (ex multis Corte appello Reggio Calabria sez. lav., 06/04/2023, n.159; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 16/10/2019, n.4928; Consiglio di Stato sez. VI, 08/03/2012, n.1308; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 04/03/2019, n.2849)
- b) A fronte della previsione generale di cui all' art. 75 DPR 455/2000 la normativa concorsuale (artt. 4 e 5 DD n. 645 del 15-05-2023) contempla una norma speciale per le dichiarazioni mendaci rese in seno al concorso che prevede la sanzione specifica dell' "esclusione dalla scuola di specializzazione" che trova applicazione diretta e preferenziale in ragione del principio *lex specialis derogat generalis*
- c) Per ragioni di ordine sistematico è inaccettabile l'interpretazione secondo cui chi ha dichiarato il falso vada privato solo di quella parte di benefici (nel caso de quo i punti CV) che avrebbe ottenuto con detta dichiarazione, il che finirebbe per incentivare le dichiarazioni non veritiere, consentendo al dichiarante infedele, se scoperto, di rischiare di perdere soltanto ciò a cui non aveva diritto e, se non scoperto, di lucrare benefici indebiti. In tal senso vedasi Cassazione civile sez. lav., 13/07/2022, n.22091: *"va premesso che il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, prevede, al comma 1, che "qualora (...) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"; che - come correttamente rimarcato dalla difesa, sulla scorta della giurisprudenza amministrativa formatasi in materia - la sicura valenza sanzionatoria della norma cit., che è preordinata a censurare l'infedeltà della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46, D.P.R. n. 445 del 2000, esclude che se ne possa dare un'interpretazione come quella patrocinata da parte ricorrente, secondo cui chi ha dichiarato il falso perderebbe solo quella parte del beneficio che non avrebbe ottenuto con la dichiarazione mendace, dovendo piuttosto privilegiarsi un'interpretazione che commini al dichiarante una conseguenza ulteriore e più grave, appunto a titolo di sanzione, rispetto al mero venir meno di quella parte di benefici indebitamente ottenuti; che l'interpretazione opposta finirebbe, al contrario, per incentivare le dichiarazioni mendaci, dal momento che, in considerazione del carattere a campione dei controlli di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 71, il dichiarante infedele, se scoperto, rischierebbe di perdere soltanto ciò che non avrebbe comunque potuto ottenere e, se non scoperto, potrebbe lucrare benefici indebiti;"*

Si può dunque certo affermare l'illegittimità dei provvedimenti di ignoti estremi del 28/10/23 con cui il MUR si è limitato a decurtare a carico di Tetaj Nardi, Longhitano Yaroslava, Zanza Christian e Napoli Raffaella i punti ottenuti illegittimamente ottenuti con dichiarazioni mendaci, in luogo di escludere gli stessi dalla graduatoria e dalle scuole di specializzazione.

7. Di fatto l'interesse dei ricorrenti all'adozione del provvedimento corretto appare immediato e concreto, in quanto dall'esclusione dei concorrenti che hanno posto in essere dichiarazioni mendaci, deriva la disponibilità per gli altri ricorrenti delle specializzazioni dai predetti illegittimamente occupati, con immediato ampliamento delle possibilità di scelta e maggior chance di ottenere una assegnazione alla scuola di specializzazione più confacente ai propri desiderata.

Atteso che la scelta operata da un candidato, condiziona negativamente in termini di opzioni disponibili la posizione dei candidati che succedono, l'esclusione dalla graduatoria del candidato – sia che egli abbia ottenuto illegittimamente il proprio

punteggio, sia per cause diverse –vale a sanare il vizio che affligge l’attribuzione delle scelte a tutti i candidati situati in posizione deteriore, solo se accompagnata dal reinserimento della specializzazione assegnata nel novero di quelle opzionabili. Infatti a seguito dell’esclusione non deve essere disperso un posto utile in specializzazione, ma tutti i candidati collocati in posizione deteriore all’escluso, che si trovino ad aver operato le proprie scelte su di un ventaglio di disponibilità inutilmente ristretto che appunto non contemplava il posto assegnato al candidato poi escluso, dovranno essere reimmessi nella possibilità di scelta con riferimento ad una platea di posti disponibili che comprenda anche quelli assegnati ai candidati da escludersi per mendaci dichiarazioni.

8. La rettifica della graduatoria tramite l’esclusione dei sopradetti candidati, vale quindi a ripristinare lo stato di diritto, solo laddove, per consentire attribuzioni di specialità che rispecchino le reali inclinazioni dei candidati, a tutti quelli collocati in posizione deteriore al primo degli esclusi venga data la possibilità, a scalare secondo la propria posizione, di operare una nuova scelta includendo tra le opzioni quelle scelte dai candidati esclusi situati in posizione di maggior favore. E’ di tutta evidenza dunque che limitare il provvedimento correttivo alla mera esclusione senza provvedere alla successiva rideterminazione delle scelte, sia non solo contrario a logica e buon senso, ma anche e soprattutto tetragono ai principi di imparzialità e buon andamento che sottendono costituzionalmente alla gestione della cosa pubblica, nonché al principio meritocratico che deve informare ogni procedura concorsuale pubblica ex art. 97 Cost..

9. E vieppiù contra legem, in quanto le modalità di svolgimento del concorso per l’ammissione alle scuole di specialità mediche sono normate in dettaglio dal Decreto del MIUR n. 130 del 10 agosto 2017 *“Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del d.lgs. 17.08.1999 n. 368”* e ciò in ottemperanza all’art. 36 del d.lgs. n. 368/1999 di recepimento della Direttiva 93/16/CEE che al comma 1 dispone *“con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per l’ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti principi :*

*a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;*

*b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi;*

*c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi;*

*d) all’esito delle prove e’ formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria.”*

Siamo di fronte ad una specifica riserva di potestà regolamentare, disposta dalla normativa comunitaria recepita in favore del MUR per regimentare lo svolgimento dei concorsi con normativa regolamentare di secondo livello.

Pertanto appaiono irrimediabilmente viziati atti amministrativi di rettifica della graduatoria in violazione dell’obbligo – sancito dalla normativa Comunitaria – di permettere la scelta della sede di specializzazione in base alla graduatoria di merito senza alcun limite arbitrariamente dettato dalla sopravvenuta indisponibilità di sedi illegittimamente optate da soggetti esclusi.

\*\*\*

10. A quanto sopra si aggiunga la circostanza che si è rilevato che **Pierluigi Sanguigni** (C.F. SNGPLG91R27E472J) nato il 27/10/1991 a Latina, candidato n.5728 nella graduatoria del concorso SSM2023 assegnato e immatricolato con borsa statale in Sapienza Medicina del Lavoro, risulta contemporaneamente essere MMG massimalista in attività (doc. 5) come da registro sistema sanitario regionale del Lazio (disponibile anche sul sito [www.salutelazio.it](http://www.salutelazio.it)): la circostanza che questo MMG massimalista in attività ha potuto ottenere un posto da specializzando con borsa statale presso La Sapienza Università di Roma senza fare rinuncia alla attività (requisito obbligatorio per potersi immatricolare), inficia l’attendibilità della graduatoria per le posizioni deteriori, impedendo corretti scorrimenti, nonché la possibilità per chi ne aveva il diritto di partecipare all’assegnazione di tale posto.

Tale posizione, in ordine alla quale il MUR non ha preso provvedimenti di sorta, per i motivi sopra esposti rende inattendibile e viziata la graduatoria per tutte le posizioni deteriori.

P.Q.M.

voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, previa concessione di idonea misura cautelare, annullare i provvedimenti impugnati, per le ragioni indicate in atti. Con ogni conseguenza di ragione e di legge anche in ordine alla refusione delle spese di giudizio e del contributo unificato.

Si depositano i documenti come da separato elenco.

\*\*\* \*\*

Ai fini del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato dovuto è pari ad euro 650,00.

\*\*\* \*\*

Si attesta sin da ora che il presente atto è conforme al file nativo che verrà depositato secondo le regole del Processo Amministrativo Telematico.

Arezzo,

(Avv. Andrea Santini)  
(Avv. Gilberto Gagliardi)